

Diritto dell'era digitale

Lezione 14 – La responsabilità dell'Internet Service Provider

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2022-2023

Giorgia Bincoletto

L'ordine del ragionamento

1. Internet Service Provider
2. L'attuale regime della responsabilità
3. Uno sguardo al presente e al (prossimo) futuro

1. Internet Service provider

- «Fornitori di servizi in Rete»
- «Intermediari di Internet»

Pascuzzi, 2020, 309-314

1. Internet Service provider

- «**access provider**»: fornisce accesso e connessione alla rete
- «**hosting provider**»: fornisce sulle proprie macchine lo spazio di conservazione e archiviazione delle pagine web
- «**content provider**»: crea contenuti sul web

Pascuzzi, 2020, 310

1. Internet Service provider

«access e service provider», attraverso varie tecnologie come

- Linee telefoniche
- Wi-fi
- Fibra ottica

forniscono accesso alla rete

→ es. fornitori di wi-fi negli esercizi commerciali (C-484/14), compagnie telefoniche

1. Internet Service provider

«**hosting** provider», vari servizi quali

- E-mail
- Web-hosting
- Online storage service
- Cloud service

E «**caching** provider» per memorizzazione temporanea (es. motori di ricerca)

1. Internet Service provider

«**content** provider», come le testate giornalistiche online

1. Internet Service provider


Attraverso le piattaforme (es. YouTube e Facebook quali hosting provider)

- Violazioni del diritto d'autore
- Violazioni di dati personali e diritti della personalità
- Reati (es. diffamazioni, propaganda al terrorismo, *hate speech*)
- Concorrenza sleale

Soprattutto a partire da «user generated content», ossia da parte di destinatari dei servizi che trasmettono informazioni o memorizzano nelle piattaforme

1. Internet Service provider

Home - Penale - PENALE E PROCESSO

 **PENALE** — GIUSTIZIA

03/02/2014

Caso Vividown: giovane disabile offeso dai compagni, video caricato online. Google incolpevole

Confermata la decisione 'liberatoria' per tre rappresentanti della famosa società. Nota la triste vicenda, ciò che conta è la considerazione del ruolo di 'Google', titolare di un contenitore virtuale dove gli internauti possono liberamente caricare i propri filmati, assumendosi la responsabilità per i relativi contenuti.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 5107/14; depositata il 3 febbraio)

1. Internet Service provider

QUANDO L'INTERNET SERVICE PROVIDER È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELL'USO DI UN SEGNO IDENTICO A UN MARCHIO REGISTRATO: IL CASO LOUBOUTIN C. AMAZON



2. La responsabilità degli ISP

«Considerare i provider **immuni da qualsivoglia responsabilità** per le attività commesse da chi per loro tramite accede alla rete significa rinunciare ad avvalersi dell'unico strumento oggi a disposizione per controllare la rete (**il provider è il solo collo di bottiglia** attraverso il quale è possibile intercettare e scoprire eventuali **abusi**)»

Pascuzzi, 2020, 310

2. La responsabilità degli ISP

«Per altro verso, **ritenere il provider in ogni caso responsabile** per le attività realizzate dai soggetti cui ha fornito accesso alla rete significa addossare allo stesso il ruolo di «assicuratore», un **fardello talmente pesante** che di fatto scoraggerebbe chiunque dall'intraprendere quel tipo di attività, con la conseguenza di far **scompare** chi assicura la connettività della rete o, quanto meno, di incoraggiare **lo stabilirsi dei provider nei paesi che accordano loro il regime più favorevole**»

Pascuzzi, 2020, 310

2. Le regole attuali sugli ISP

- D.lgs. 70/2003, attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, **artt. 14-17**
- **Art. 17 della Direttiva 2019/790** sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (v. anche la Lezione n. 6)

Pascuzzi, 2020, 230-234, 309-310

+ responsabilità del provider per i fatti commessi personalmente dal provider (2043 c.c.)

2. Le regole attuali sugli ISP nella direttiva

D.lgs. 70/2003, attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

- **Regime di responsabilità «in negativo»**, ossia elenco di «condizioni che devono verificarsi affinché un provider possa beneficiare di un esonero dalla responsabilità per fatto illecito causato da informazioni e contenuti trasmessi o generati dai destinatari dei servizi della società dell'informazione»

Quarta, Smorto, 2020, 280

2. Le regole attuali sugli ISP nella direttiva

D.lgs. 70/2003, attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

- Per gli esoneri il provider deve svolgere attività di access, cache e host e le condizioni cambiano per ciascuna tipologia
- Se non prova l'esonero, il provider risponde solidalmente con l'autore delle informazioni o dei contenuti illeciti (2055 c.c.)

Quarta, Smorto, 2020, 280

2. La responsabilità degli ISP: art. 14

D.lgs. 70/2003, art. 14

- Attività di mera **trasmissione** (*mere conduit*) e **fornitura di accesso**
- Se nell'esercizio vengono commesse violazioni, l'autorità può esigere che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni
- Il provider non è responsabile se (**3 condizioni**)
 - Non dà origine alla trasmissione delle informazioni illecite
 - Non seleziona il destinatario della trasmissione (chi ha trasmesso o dato accesso)
 - Non seleziona né modifica le informazioni trasmesse

2. La responsabilità degli ISP: art. 15

D.lgs. 70/2003, art. 15

- Attività di **caching** (memorizzazione automatica, intermedia e temporanea) di informazioni
- Il provider non è responsabile se (**5 condizioni**)
 - Non modifica le informazioni memorizzate su richiesta del destinatario
 - Si conforma alle condizioni di accesso alle informazioni
 - Si conforma alle norme di aggiornamento delle stesse, indicate in modo riconosciuto e utilizzato nel settore
 - Non interferisce con l'uso lecito di tecnologie ampiamente conosciute ed utilizzate nel settore
 - Agisce prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o disabilitare l'accesso alle stesse non appena venga a conoscenza che le informazioni sono state rimosse dal luogo, accesso è stato disabilitato, un'autorità ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione

2. La responsabilità degli ISP: art. 16

D.lgs. 70/2003, art. 16

- Attività di **hosting** (memorizzazione duratura di informazioni) fornite dal destinatario del servizio
 - Il provider non è responsabile se
 - Non è effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita (e sulle pretese risarcitorie non è a conoscenza di fatti che ne rendano manifesta l'illiceità)
 - Non appena conoscenza dei fatti, su comunicazioni delle autorità, agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare accesso alle stesse
- ma condizioni alternative. Una è sufficiente per l'esonero
- Meccanismi di «**notice and take down**»

2. La responsabilità degli ISP: art. 17

D.lgs. 70/2003, art. 17

- **Non vi è un obbligo di sorveglianza generale** sulle informazioni che il provider trasmette o memorizza
- **Non è un obbligo generale a ricercare attivamente** fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite
- Obbligo ad **informare** le autorità senza indugio se è conoscenza di attività o informazioni illecite
- Obbligo a **fornire** senza indugio all'autorità, su sua richiesta, le **informazioni** in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei servizi al fine di individuare e prevenire le attività illecite

2. La responsabilità degli ISP: art. 17

D.lgs. 70/2003, art. 17, il provider è responsabile se

- non agisce prontamente per impedire l'accesso al contenuto illecito, dopo la richiesta delle autorità competenti
- una volta a conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale fornisce accesso, non informa l'autorità competente

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Spesso i provider

- Forniscono attività di hosting in modo attivo con servizi di posizionamento, indicizzazione, ricerca
- Offrono la possibilità di segnalazione di contenuti illeciti nella stessa piattaforma
- Filtrano i contenuti illeciti

Quarta, Smorto, 2020, 286


2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza


Segnalare video, canali e altri contenuti inappropriati su YouTube

Ci affidiamo ai membri della community di YouTube per la segnalazione dei contenuti ritenuti inappropriati. La segnalazione dei contenuti è anonima, perciò gli altri utenti non possono vedere chi l'ha effettuata.

Che cosa succede dopo aver segnalato i contenuti?

I contenuti segnalati non vengono automaticamente rimossi, ma vengono esaminati in base alle seguenti linee guida:

- I contenuti che violano le nostre [Norme della community](#)  vengono rimossi da YouTube.
- Ai contenuti che potrebbero non essere appropriati per gli spettatori più giovani possono essere applicati [limiti di età](#).

Per verificare se un video che hai segnalato è stato rimosso, puoi visualizzare la [cronologia delle segnalazioni](#) .

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Caso *Scarlet* ([C-70/10](#)) della Corte di Giustizia dell'UE

- «SABAM è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali ed autorizza l'utilizzo delle loro opere tutelate da parte di terzi»
- «Scarlet è un fornitore di accesso ad Internet che procura ai propri clienti tale accesso, senza proporre altri servizi come lo scaricamento o la condivisione dei file»
- «gli utenti di Internet che si avvalevano dei servizi della Scarlet scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer», che costituiscono uno strumento aperto per la condivisione di contenuti, indipendente, decentralizzato e dotato di avanzate funzioni di ricerca e di scaricamento di file»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Caso *Scarlet* ([C-70/10](#)) della Corte di Giustizia dell'UE

- Secondo i ricorrenti il provider doveva adottare delle misure per evitare la violazione del diritto d'autore
- Le regole «lette nel loro combinato disposto e interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, devono essere interpretate nel senso che **ostano ad un'ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio**: di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»; che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; a titolo preventivo; a sue spese esclusive, e senza limiti nel tempo»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08) della Corte di Giustizia dell'UE

- «Google propone inoltre **un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords»**. Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire un link pubblicitario verso il suo sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link pubblicitario appare nella rubrica «link sponsorizzati», visualizzata sia sul lato destro dello schermo, a destra dei risultati naturali, sia nella parte superiore dello schermo, al di sopra di tali risultati»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08) della Corte di Giustizia dell'UE

- «L'inserzionista è tenuto a pagare il servizio di posizionamento per ogni selezione del link pubblicitario. Tale pagamento è calcolato in funzione, in particolare, del «**prezzo massimo per click**» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l'inserzionista ha dichiarato di essere disposto a pagare nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08 - *vs. Viaticum*) della Corte di Giustizia dell'UE

- «Agli inizi del 2003, la Vuitton ha fatto constatare che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti i suoi marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso siti che offrivano **imitazioni di prodotti della Vuitton**. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare non solo parole chiave corrispondenti ai marchi della Vuitton, ma anche tali parole chiave associate ad espressioni indicanti attività di imitazione, quali «imitazione» e «copia»»
- Possibile pregiudizio ai marchi notori

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08) della Corte di Giustizia dell'UE

- «se l'art. 14 della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che un **servizio di posizionamento su Internet costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dall'inserzionista**, di guisa che tali dati sono oggetto di un'attività di «**hosting**» ai sensi di tale articolo e che, pertanto, non è possibile ravvisare una responsabilità del prestatore del servizio di posizionamento prima che egli sia stato informato del comportamento illecito di detto inserzionista»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08) della Corte di Giustizia dell'UE

- «L'art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che **la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo** atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati»

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

Casi *Google vs. Louis Vuitton* ([C-236/08](#)_238/08) della Corte di Giustizia dell'UE

- L'esonero di responsabilità si applica ai provider che non hanno svolto un ruolo attivo atto a conferire la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati
- Ciò a meno che, una volta a conoscenza dell'illiceità, non abbiano omesso di prontamente rimuovere i dati o disabilitare l'accesso

2. La responsabilità degli ISP nella giurisprudenza

- Caso *L'Oréal vs. eBay* (C-324/09) della Corte di Giustizia dell'UE
 - Le attività di selezione, organizzazione e indicizzazione dei contenuti sono indicazione di svolgimento attivo di attività di hosting
 - Occorre tuttavia una verifica in concreto
- Caso italiano *Vivi Down vs. Google* → mancata rimozione, allora diffamazione (40 c.p.)? mero hosting «passivo»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

Commissione europea del 2017 “Lotta ai contenuti illeciti online – Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”

«L'aumento dei contenuti illegali ospitati dalle piattaforme online crea **un danno reale alla società, che comprende rischi per l'integrità, la dignità e la salute dei nostri cittadini**; se non affrontato adeguatamente, tale danno indebolirà anche la fiducia nei confronti dei servizi digitali in senso lato e in ultima istanza del mercato unico digitale – un motore essenziale di innovazione, di crescita e di occupazione. Anche se tali contenuti sono creati e caricati da terzi, la **crescente influenza delle piattaforme online nella società**, derivante dal loro ruolo di **guardiani dei contenuti** e delle informazioni, ne aumenta le responsabilità nei confronti degli utenti e della società nel complesso»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

Commissione europea del 2017 “Lotta ai contenuti illeciti online – Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”

«Le piattaforme dovrebbero pertanto essere **proattive nell’eliminazione dei contenuti illegali**, prevenendone la ricomparsa, dovrebbero porre in essere procedure efficaci di segnalazione e azione e istituire interfacce funzionanti con i soggetti terzi (come i segnalatori attendibili) e dare particolare priorità alle segnalazioni provenienti dalle autorità di contrasto. **Quando le piattaforme online decidono** quali contenuti dovrebbero essere considerati illegali, conformemente alla legge, dovrebbero essere posti in essere adeguati sistemi di **pesi e contrappesi**»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

[Direttiva Ue/2018/1808, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi \(direttiva sui servizi di media audiovisivi\)](#)

«Nell'adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti nocivi e per tutelare il grande pubblico da contenuti che istigano alla violenza, all'odio e al terrorismo, in conformità della direttiva 2010/13/UE, dovrebbero essere attentamente bilanciati i diritti fondamentali applicabili, quali stabiliti nella Carta. Si tratta in particolare, a seconda dei casi, del **diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali, della libertà di espressione e d'informazione, della libertà d'impresa, del divieto di discriminazione e dei diritti del minore**»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

[Regolamento Ue/2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online](#)

«Al fine di **contrastare efficacemente** la diffusione di contenuti terroristici online, garantendo nel contempo il rispetto della vita privata degli individui, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e diffondono al pubblico informazioni e materiali forniti da un utilizzatore del servizio su sua richiesta, indipendentemente dal fatto che l'archiviazione e la diffusione al pubblico di tali informazioni e tali materiali siano di natura meramente tecnica, automatica e passiva» (Cons. 19)

3. Uno sguardo al presente e al futuro

[Regolamento Ue/2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online](#)

«Quando attuano **misure specifiche**, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che siano preservati il diritto degli utilizzatori alla **libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà dei media e il loro pluralismo come tutelati dalla Carta**. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita **diligenza** e attuare, se del caso, misure di salvaguardia, comprese la sorveglianza e le **verifiche umane**, al fine di evitare decisioni indesiderate o erranee di rimozione o disabilitazione all'accesso di contenuti che non hanno natura terroristica» (Cons. 23)

3. Uno sguardo al presente e al futuro

[Regolamento Ue/2021/784](#)

«Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare **l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online**, in particolare su:

a) **obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati** che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti;

b) **misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare**, nel rispetto del diritto dell'Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, in modo da:

i) individuare e assicurare la **rapida rimozione** dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; e

ii) facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, Europol» (art. 1)

3. Uno sguardo al presente e al futuro

Corte di Giustizia, sent. 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, rispettivamente *YouTube* e *Cyando*

«al fine di accertare se il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file possa essere esonerato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, dalla sua responsabilità per i contenuti protetti che utenti comunicano illecitamente al pubblico tramite la sua piattaforma, **occorre esaminare se il ruolo svolto da tale gestore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo**, che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto gestore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

Corte di Giustizia, sent. 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, rispettivamente *YouTube* e *Cyando*

«al fine di accertare se il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file possa essere esonerato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, dalla sua responsabilità per i contenuti protetti che utenti comunicano illecitamente al pubblico tramite la sua piattaforma, **occorre esaminare se il ruolo svolto da tale gestore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo**, che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto gestore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti»

3. Uno sguardo al presente e al futuro

Corte di Giustizia, sent. 22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, rispettivamente *YouTube* e *Cyando*

«L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che l'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma»

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

- Norma molto discussa (a livello politico e giuridico) durante l'elaborazione della [Direttiva 2019/790](#)
 - Obbligo, di fatto, per le piattaforme del web «partecipativo» con «user-generated content» a fare uso di tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti per «copyright content moderation»
- «timore che tali meccanismo diventino **una macchina automatica di censura** nelle mani degli intermediari commerciali e trasformino in peggio e in modo definitivo la natura di Internet, comprimendo indebitamente **la libertà di espressione e di informazione**»

Arisi, 2022

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

- Norma dedicata agli «online content sharing service providers» o prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per le violazioni per diritto d'autore (v. definizione all'art. 2(6) della Direttiva)
- Non si applica la limitazione di responsabilità dell'art. 14 della Direttiva 2000/31 → ISP responsabili per il caricamento di un contenuto che viola il diritto d'autore, a meno che...

Arisi, 2022

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

ISP responsabili per il caricamento di un contenuto che viola il diritto d'autore, a meno che...

- Abbiamo ottenuto l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore per la comunicazione al pubblico, o
- Abbiamo compiuto i «massimi sforzi» per ottenere l'autorizzazione, o
- Abbiamo compiuto, secondo standard elevati di diligenza professionale nel settore, i «massimi sforzi» per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiamo ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari e

E in ogni caso

- Abbiamo agito tempestivamente, dopo una motivata segnalazione, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

- Par. 8 dell'art. 17: no obbligo generale di sorveglianza

...ma «massimi sforzi»

→ Tecnologie di filtraggio *de facto*

→ Rischio di «falsi positivi»? Bilanciamento con altri diritti e libertà?

Pascuzzi, 2020, 230-231

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

Corte di giustizia dell'Unione Europea, [C-401/19](#), sent. del 26 aprile 2022

- Ricorso per annullamento della Repubblica di Polonia dell'art. 17, par. 4 della Direttiva 2019/790
- Di fatto, la direttiva porterebbe all'utilizzo di sistemi di riconoscimento automatico dei contenuti, ma divieto di sorveglianza generale

3. L'art. 17 della Direttiva copyright

Corte di giustizia dell'Unione Europea, C-401/19

- Art. 17, par. 4, prevede condizioni di esonero di responsabilità per «massimi sforzi» ad ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti
- Equilibrio tra diritto alla libertà di espressione e diritti di proprietà intellettuale deve essere previsto nel diritto degli Stati Membri

3. Uno sguardo futuro

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020)

«Digital Service Act»

3. Uno sguardo al futuro

Proposta di legge sui servizi digitali

- Sostituirà la Direttiva 2000/31
- In particolare, gli artt. 3-4 potrebbero sostituire gli artt. 12-14 della Direttiva

3. Uno sguardo al futuro

Proposta di legge sui servizi digitali

Art. 7

«Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali»


3. Uno sguardo al futuro

Proposta di legge sui servizi digitali

Artt. 8 e 9: ordine di contrastare i contenuti illegali e ordine di fornire informazioni

→ Standardizzazione della procedura

3. Uno sguardo al futuro



3. Uno sguardo al futuro

- [Gonzalez v. Google LLC - 2 F.4th 871 \(9th Cir. 2021\)](#)
 - Raccomandazioni algoritmiche di informazioni su YouTube
 - Uccisione di Nohemi Gonzalez da parte di uomini armati dello Stato islamico (ISIS) a Parigi nel 2015
 - Section 230 of the Communications Act: broad immunity
- [Can online platforms be held liable for algorithmically recommending harmful third-party content to users?](#)

3. Uno sguardo al futuro

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/audio/2022/21-1333

Oral argument and transcript

...to be continued!

Bibliografia

- Arisi M. [2022], Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L'art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell'era digitale, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7162361>
- Pascuzzi G. [2020], Il diritto dell'era digitale, Bologna, Il Mulino
- Quarta A. e Smorto G. [2020], Diritto privato dei mercati digitali, Milano, Le Monnier

Giorgia Bincoletto

E-mail:

giorgia.bincoletto@unitn.it

Web:

<https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0123289/Didattica>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

Copyright

Copyright by Giorgia Bincoletto



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633